

Regolamento per la gestione di segnalazioni interne ricevute nell'ambito di enti privati ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

*Adottato dal gestore delle segnalazioni di Tenute Piccini Spa
Rev. Ottobre 2025*

PARTE PRIMA – Presupposti e modalità di segnalazione. Condizioni e limiti di tutela dei soggetti segnalanti e delle persone equiparate.

Titolo 1 – Finalità e campo di applicazione

Art. 1. Finalità e campo di applicazione.

1. Il presente Regolamento è applicato da Tenute Piccini Spa in conformità al D.Lgs. 24/2023, al fine di:

- a) disciplinare i presupposti e le modalità con le quali i soggetti di cui all'art. 6 possono effettuare segnalazioni riservate nell'interesse dell'integrità di Tenute Piccini Spa.
- b) Stabilire e pubblicizzare le condizioni e le regole di protezione del segnalante e dei soggetti equiparati.
- c) Regolare le attività di gestione della segnalazione da parte del gestore esterno appositamente nominato.

Art. 2. Rinvio.

1. È fatta salva l'applicazione del D.Lgs. 24/2023, al quale si fa rinvio per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

Titolo 2. Violazioni segnalabili.

Art. 3. Violazioni segnalabili.

1. È segnalabile qualunque azione od omissione che leda l'interesse o l'integrità di Tenute Piccini Spa e che consista in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente Regolamento ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente Regolamento, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme

dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Art. 4. Definizione di “segnalazione”.

1. Per “segnalazione” si intende la comunicazione, scritta o orale, da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi degli articoli 6 e 7, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Art. 5. Esclusioni.

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- 1) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- 2) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- 3) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Titolo 3. Titolari del potere di segnalazione.

Art. 6. Soggetti che possono segnalare.

1. Possono effettuare la segnalazione di cui all'articolo 4:

- 1) i lavoratori subordinati, ivi compresi quelli il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015.
- 2) I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli di cui al capo 1 della L. 81/2017, e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. o all'art. 2 D.Lgs. 81/2015 che svolgono la propria attività presso Tenute Piccini Spa.
- 3) I lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Tenute Piccini Spa o che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.
- 4) I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Tenute Piccini Spa.
- 5) I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Tenute Piccini Spa.

- 6) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Tenute Piccini Spa.

2. Ai fini del presente articolo, è necessario che il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza dell'informazione sulla violazione nell'ambito del contesto lavorativo di Tenute Piccini Spa.

Art. 7. Necessità di un rapporto giuridico qualificato.

1. Ai fini della titolarità del potere di segnalazione, è necessario avere un rapporto giuridico qualificato con Tenute Piccini Spa.

2. Si applica il presente Regolamento anche se il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Titolo 4. Segnalazione interna.

Art. 8. Definizione di “segnalazione interna”.

1. Per “segnalazione interna”, si intende la comunicazione di cui all'articolo 4 effettuata attraverso i canali di cui agli articoli 9, 10 e 11.

2. Ai fini della qualificazione della segnalazione come di “*whistleblowing*” si ha riguardo alla specificazione espressa del segnalante di voler mantenere riservata la propria identità ed accedere alle tutele di cui alla disciplina di cui al D. Lgs. 24/2023 in caso di ritorsioni.

3. La segnalazione è qualificata come di “*whistleblowing*”, con l'accesso a tutte le relative garanzie e tutele, anche laddove la volontà di cui al comma precedente sia desumibile dal contenuto della dichiarazione.

4. Le segnalazioni anonime saranno trattate come ordinarie, senza accesso alla disciplina “*whistleblowing*”.

Art. 9. Canale scritto informatico.

I soggetti di cui all'articolo 6 possono effettuare una segnalazione riservata attraverso il canale informatico crittografato reperibile nella sezione “*whistleblowing*” del sito internet dell'Azienda (www.piccini1982.it).

Art. 10. Canale scritto analogico.

1. I soggetti di cui all'articolo 6 possono effettuare una segnalazione, eventualmente utilizzando il modulo cartaceo inviato in allegato alla comunicazione di adeguamento alla disciplina di cui al d. lgs. 24/2023 e comunque disponibile presso la bacheca aziendale di ogni sede ricorrendo ai seguenti passaggi procedurali:

- 1) inserimento della segnalazione in una busta chiusa.
- 2) Inserimento dei propri dati identificativi e della copia del proprio documento d'identità in una seconda e diversa busta chiusa.
- 3) Inserimento delle buste di cui ai numeri 1) e 2) in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura “riservata al gestore della segnalazione di Tenute Piccini Spa”.
- 4) Spedizione della busta di cui al numero 3) agli indirizzi di contatto del gestore delle segnalazioni.

2. Gli indirizzi di contatto di cui al comma 1 n. 4 sono i seguenti:

- Nome del Gestore: avvocato Andrea Rugani;

- Indirizzo di studio: Viale Europa n. 637/D – Lucca.

Art. 11. Canale orale.

1. I soggetti di cui all'articolo 6 possono effettuare una segnalazione orale, contattando la linea telefonica mobile del gestore delle segnalazioni, ovvero ricorrendo a sistemi di messaggistica vocale diretti allo stesso gestore, ovvero chiedendo al gestore un incontro personale nel quale riferire.
2. Il numero telefonico funzionale all'attivazione del canale orale di cui al comma precedente è il seguente: 348/1009694 (utenza intestata all'avvocato Andrea Rugani).
3. Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite contatto telefonico, il Gestore redige resoconto dettagliato di quanto comunicato; nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite messaggio vocale, il Gestore ne salva il contenuto, laddove il segnalante acconsenta, e, in difetto, redige resoconto dettagliato; nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite incontro personale, il Gestore registra il colloquio laddove il segnalante acconsenta, e, in difetto, redige verbale contenente resoconto dettagliato.
4. Del rilascio degli atti di consenso di cui al comma precedente è conservata idonea documentazione scritta.
5. Il contenuto della segnalazione può essere sempre verificato e rettificato dal segnalante.

Art. 11-bis. Trasmissione della notizia riservata a soggetti interni diversi dal Gestore delle segnalazioni.

1. Qualunque soggetto interno che riceve una segnalazione riservata, qualificata come di "whistleblowing" per esplicita dichiarazione del segnalante o per volontà del medesimo desumibile da contenuto della dichiarazione, la trasmette entro sette giorni al gestore delle segnalazioni attraverso i canali di cui agli articoli 9, 10 e 11. Contestualmente, fornisce avviso di avvenuta trasmissione al segnalante.

Art. 11-ter. Trasmissione della notizia riservata al Gestore delle segnalazioni e a soggetti esterni.

1. Quando il Gestore accerta che, oltre a lui, la segnalazione è stata rivolta a soggetti esterni all'organizzazione, chiede chiarimenti al segnalante per accertare se intendesse procedere a una divulgazione pubblica.
2. Nel caso in cui verifichi che il segnalante ha inteso procedere a una divulgazione pubblica, il Gestore accerta la presenza dei presupposti legittimanti ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento: in caso positivo, la segnalazione è trattata come appartenente alla disciplina "whistleblowing"; in caso negativo, la segnalazione è trattata come "ordinaria".

Titolo 5. Tutele del segnalante e dei soggetti equiparati.

Art. 12. Riservatezza.

1. L'identità della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione, e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dalla persona segnalante, a soggetti diversi dal gestore delle segnalazioni di Tenute Piccini Spa.
2. Nel procedimento penale conseguente alla segnalazione, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
3. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

4. Nel procedimento disciplinare interno a Tenute Piccini Spa, conseguente alla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

5. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma precedente, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al titolo 6, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

6. Tenute Piccini Spa, ANAC e le Autorità amministrative cui ANAC trasmette le segnalazioni esterne di cui al titolo 6 tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Art. 13. Divieto di ritorsioni.

1. I soggetti segnalanti e gli enti e i soggetti equiparati di cui all'articolo 16 non possono subire alcuna ritorsione, per tale intendendosi qualunque azione od omissione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di azioni od omissioni vietati ai sensi del presente articolo, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che le ha poste in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 6 o dai soggetti equiparati di cui all'articolo 16, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 14. Limitazioni di responsabilità.

1. Non sono punibili il soggetto segnalante di cui all'articolo 6 o gli enti e i soggetti equiparati di cui all'articolo 16 che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello professionale, medico, di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali o di informazioni classificate), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione e, al contempo, la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 15.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante o i soggetti equiparati di cui all'articolo 16 non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per le azioni od omissioni non collegate alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 15. Condizioni per la protezione del segnalante.

1. Le misure di protezione previste nel presente titolo si applicano al soggetto segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 3;
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento e in generale dal capo II del D.Lgs. 24/2023.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente titolo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. Il presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 18.

Art. 16. Estensione delle tutele: soggetti equiparati.

1. Le misure di protezione del soggetto segnalante si applicano anche:

a) ai facilitatori, per tali intendendosi le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Titolo 6. Segnalazione esterna.

Art. 17. Definizione.

1. Per segnalazione esterna, si intende la comunicazione di cui all'articolo 4 effettuata attraverso il canale di cui all'articolo 19.

Art. 18. Condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna.

1. La segnalazione esterna può essere effettuata in uno dei seguenti casi:

a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo dell'ente privato, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 D.Lgs. 24/2023;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo quanto previsto dal titolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 19. Canale di segnalazione esterna.

1. La segnalazione esterna è effettuata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite la piattaforma informatica appositamente attivata sul sito di tale ente pubblico oppure in forma orale attraverso le apposite linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro personale da fissarsi entro un termine ragionevole.

2. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

3. Una volta ricevuta la segnalazione esterna, ANAC svolge l'attività di cui all'art. 8 D.Lgs. 24/2023, fornendo riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione.

Titolo 7. Divulgazione pubblica.

Art. 20. Definizione di “divulgazione pubblica”.

1. Per “divulgazione pubblica” si intende il rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 3 tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Art. 21. Protezioni.

1. La persona segnalante che abbia effettuato una divulgazione pubblica beneficia delle tutele previste dal presente Regolamento e dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna, ai sensi del titolo 4, ed esterna, ai sensi del titolo 6, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 34 e 19 comma 3 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si applicano le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Titolo 8. Conflitto d'interessi e impedimento del Gestore delle segnalazioni.

Art. 21-bis. Conflitto d'interessi del Gestore delle segnalazioni.

Il Gestore delle segnalazioni deve astenersi dal trattare la segnalazione nei seguenti casi:

- a) è il soggetto segnalante, il soggetto segnalato, una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione;
- b) ha interesse nella questione segnalata;
- c) egli stesso o il coniuge sono parenti fino al quarto grado, o conviventi, o commensali abituali, di uno dei soggetti coinvolti nella segnalazione;
- d) ha egli stesso o il coniuge una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei soggetti coinvolti nella segnalazione;
- e) ha dato consiglio o prestato patrocinio nella questione oggetto di segnalazione, o ha deposto in essa come testimone o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- f) è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di uno dei soggetti coinvolti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella questione oggetto di segnalazione;

- g) egli stesso, i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente detengono, o hanno detenuto negli ultimi tre anni, rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati coinvolti dalla segnalazione in qualunque modo retribuiti
- h) ravvisa la sussistenza di potenziali conflitti con suoi interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- i) ravvisa gravi ragioni di convenienza all'astensione.

Art. 21-ter. Astensione e sostituzione del Gestore.

1. Nei casi di cui all'art. 21-bis, il Gestore delle segnalazioni è sostituito dal Responsabile delle risorse umane.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore delle segnalazioni trasmette al sostituto, in forma riservata, il fascicolo della segnalazione, ai fini della sua gestione secondo le norme del presente regolamento.

Art. 21-quater. Conflitto d'interessi del sostituto del Gestore delle segnalazioni.

1. Qualora anche il Responsabile delle risorse umane versi in una situazione di conflitto d'interessi, il segnalante effettua segnalazione esterna.

Art. 21-quinquies. Impedimento del Gestore delle segnalazioni.

1. Nel caso di assenza temporanea del Gestore delle segnalazioni per impedimento, quest'ultimo è sostituito dal Responsabile delle risorse umane, che procede alla trattazione delle segnalazioni secondo le norme del presente Regolamento.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore delle segnalazioni trasmette al Responsabile delle risorse umane, in forma riservata, il fascicolo della segnalazione.

PARTE 2 – Attività del gestore della segnalazione.

Titolo 1. Acquisizione della notizia riservata e adempimenti preliminari.

Art. 22. Ricevimento della segnalazione. Adempimenti del gestore.

1. Non appena riceve una segnalazione riservata, il gestore forma apposito fascicolo.

2. Il fascicolo è depositato in luogo riservato ed è accessibile al solo gestore.

3. Entro sette giorni dal ricevimento di una segnalazione riservata, il gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento attestante la data e l'ora in cui la notizia è pervenuta, indicando altresì il canale di segnalazione utilizzato, qualunque esso sia.

Art. 23. Valutazione di ammissibilità della segnalazione.

1. Dopo aver rilasciato l'avviso di cui all'articolo 22, il gestore valuta, entro dieci giorni, l'ammissibilità della segnalazione.

2. La segnalazione è considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a. Manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dall'art. 3.
- b. Manifesta insussistenza dei presupposti per effettuare la segnalazione.
- c. Manifesta incompetenza del gestore sulle questioni segnalate.
- d. Accertato contenuto generico della segnalazione d'illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione d'illeciti corredata da documentazione non

appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.

- e. Produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite.
- f. Mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione d'illeciti.
- g. Sussistenza di violazioni di lieve entità.

3. Non è inammissibile la segnalazione effettuata a carico d'ignoti.

Art. 24. Provvedimenti in caso d'inammissibilità della segnalazione.

1. Nei casi di cui all'articolo 23, comma 2, lett. a), b), c), g), la segnalazione è archiviata dal gestore con provvedimento motivato.

2. Nei casi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere d), e), f), il gestore della segnalazione, prima di emettere il provvedimento di archiviazione, chiede al segnalante, per una sola volta, chiarimenti e comunicazioni di elementi integrativi: nel caso in cui la segnalazione sia stata sufficientemente integrata, il segnalante procede secondo quanto previsto dall'articolo 25; nel caso di silenzio del segnalante o di persistenza della causa d'inammissibilità, emette provvedimento motivato di archiviazione.

3. Il provvedimento di archiviazione è in ogni caso comunicato al segnalante entro cinque giorni dalla sua emissione.

Titolo 2. Attività d'indagine.

Capo 1. Iscrizione della notizia e principi generali.

Art. 25. Apertura dell'attività d'indagine.

1. Se la segnalazione è ammissibile, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

2. L'avvio dell'istruttoria è comunicata al segnalante entro cinque giorni dalla valutazione di ammissibilità di cui all'articolo 23 co. 1.

Art. 26. Registro delle segnalazioni.

1. Nel caso in cui proceda ai sensi dell'articolo 25, il gestore iscrive immediatamente nel registro delle segnalazioni il fatto per il quale procede.

2. È fatto divieto di iscrivere il nome del segnalante e di qualunque altra informazione da cui sia desumibile l'identità del segnalante o dei soggetti equiparati di cui all'articolo 16.

Art. 27. Principi generali.

1. Nello svolgimento dell'attività d'indagine, il gestore ricerca elementi idonei a valutare la sussistenza dei fatti segnalati, allo scopo di ravvisare o escludere il *fumus* di fondatezza della segnalazione.

2. Per "*fumus*" deve intendersi l'emersione di elementi di fatto tali da raccomandare l'avvio di un'indagine interna. L'avvio dell'indagine rimane giustificato anche sulla base del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione¹.

3. Non spetta al gestore accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente oggetto di segnalazione.

4. Nello svolgimento delle attività d'indagine, il gestore rispetta il dovere di riservatezza di cui all'art. 12.

5. Tutte le attività di verifica devono rispettare le specifiche norme di settore e i limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice per la protezione dei dati personali di cui d.lgs. 196/2003) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).

Art. 27-bis. Modalità e termini di raccolta e conservazione dei dati personali.

1. I dati personali raccolti attraverso le attività di gestione delle segnalazioni sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto della vigente normativa privacy.

2. I dati personali sono raccolti al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni ricevute e in modo pertinente, adeguato e limitato alla predetta finalità.

4. I dati raccolti devono essere esatti e aggiornati.

5. Gli stessi dati sono conservati per il tempo necessario a dare seguito alla segnalazione ricevuta e non oltre cinque anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria.

Capo 2. Mezzi di ricerca della prova.

Art. 28. Acquisizione di testimonianze orali o scritte.

1. Il gestore acquisisce testimonianze orali o scritte, da personale esterno o interno all'azienda, che possa riferire circostanze utili ai fini degli accertamenti da compiere.

2. Delle modalità di acquisizione della testimonianza scritta e della testimonianza orale è redatto verbale.

Art. 29. Acquisizione di atti o documenti. Supporto di altri uffici.

1. Il gestore acquisisce da altri organi o uffici dell'ente atti o documenti utili ai fini degli accertamenti oggetto della segnalazione ricevuta.

2. Ai fini dell'attività di cui al comma precedente, il gestore si avvale del supporto tecnico di altri organi o uffici dell'ente.

3. In caso di rifiuto di consegna del materiale richiesto, il gestore segnala il fatto al titolare del potere disciplinare per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 30. Pareri tecnici.

1. Il gestore si avvale di pareri tecnici, di soggetti interni o esterni all'organizzazione aziendale, per acquisire conoscenze utili ai fini degli accertamenti oggetto della segnalazione ricevuta.

2. Le eventuali spese relative al parere tecnico richiesto gravano sull'ente.

Art. 31. Audizione del soggetto segnalato.

1. Il gestore può procedere all'audizione del soggetto segnalato.

2. Almeno tre giorni prima dell'audizione, il gestore invia al segnalato un invito a presentarsi indicando ora e luogo dell'audizione e descrivendo sommariamente il fatto di cui alla segnalazione.

3. È facoltà del soggetto segnalato farsi assistere nel corso dell'audizione da persona di fiducia.

4. Con le medesime modalità di cui al secondo comma, il gestore può invitare il segnalato a rappresentare per iscritto la sua versione dei fatti, entro dieci giorni dall'invito.

5. È facoltà del segnalato non presentarsi all'audizione, non rispondere alle domande e non inviare le note scritte richieste: l'esercizio di tali facoltà non è di per sé valutabile ai fini della sussistenza del *fumus* del fatto segnalato.

6. Il gestore deve convocare per l'audizione il segnalato allorché quest'ultimo ne faccia richiesta; in questo caso, prima di procedere all'audizione, il gestore descrive al segnalato, sommariamente, il fatto di cui alla segnalazione.

Art. 32. Acquisizione di tabulati telefonici relativi al traffico dati aziendali.

1. Il gestore richiede all'operatore di telefonia l'esibizione dei tabulati telefonici, al fine di verificare frequenza e durata delle telefonate effettuate attraverso l'utilizzo del cellulare aziendale.

2. Per esigenze di tutela della privacy, nei tabulati vengono criptati gli ultimi tre numeri del telefono chiamato, effettuando specifica richiesta al gestore di telefonia.

3. Il gestore chiede al lavoratore chiamante d'indicare per iscritto la ragione di chiamate delle quali sia evidente una durata e una frequenza non compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Titolo 3 – Misure cautelari

Art. 33. Proposta di adozione di misure cautelari.

1. Nel caso in cui constati che illeciti sono in corso di esecuzione, il gestore propone al titolare del potere disciplinare l'adozione delle opportune misure cautelari.

2. Allo stesso modo il gestore provvede nel caso in cui ravvisi il pericolo di reiterazione di un illecito ovvero il pericolo d'inquinamento delle prove.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il gestore trasmette al titolare del potere disciplinare gli atti d'indagine su cui si fonda la proposta senza rivelare il nome del segnalante, delle altre persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti ad essi equiparati.

Titolo 4 – Chiusura delle indagini.

Art. 34. Termini di conclusione delle indagini.

1. Il gestore conclude le indagini entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione.

Art. 35. Proroga (riscontro interlocutorio).

1. Il gestore, con provvedimento motivato, può prorogare la durata delle indagini di ulteriori tre mesi.

2. In ogni caso, le indagini non possono durare più di sei mesi.

3. La proroga deve contenere: l'indicazione delle attività d'indagine fino a quel momento svolte, i motivi per i quali gli elementi fino a quel momento raccolti non consentono di prendere le decisioni di cui agli articoli 36 e 37, le ulteriori attività che si ritiene necessario svolgere.

4. Il provvedimento di proroga è comunicato al segnalante prima della scadenza del termine di cui all'articolo 34.

Titolo 5 – Provvedimenti a seguito dell'attività d'indagine e riscontro al segnalante.

Art. 36. Archiviazione per manifesta infondatezza a seguito di attività d'indagine.

1. Nel caso in cui, dagli elementi di prova acquisiti nel corso dell'attività d'indagine, emerga l'assenza del *fumus* del fatto segnalato, il gestore dispone l'archiviazione con provvedimento motivato per manifesta infondatezza.

Art. 37. Promovimento di azioni conseguenti alla segnalazione.

1. Laddove ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il gestore effettua immediata comunicazione agli organi interni preposti all'esercizio dell'azione disciplinare e all'inizio di azioni a tutela presso organi amministrativi e giurisdizionali.

Art. 38. Riscontro al segnalante.

1. I provvedimenti di cui agli articoli 36 e 37 sono comunicati al segnalante entro il termine di cui all'articolo 34.

2. Nei casi di cui all'articolo 35, la comunicazione ha ad oggetto: l'avvio di un'inchiesta interna, le eventuali risultanze, i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, l'eventuale rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Art. 37. Trasmissione degli atti. Tutela della riservatezza.

1. Nel trasmettere gli atti al titolare interno del potere disciplinare, il gestore non rivela l'identità del segnalante laddove la possibile contestazione sia fondata su elementi diversi e ulteriori anche se conseguenti alla segnalazione.

2. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile ai fini della difesa dell'incolpato, il gestore, d'ufficio o su richiesta del titolare del potere disciplinare, comunica il nome del segnalante e trasmette la segnalazione, previa acquisizione del consenso espresso della persona segnalante e consegna alla medesima di una comunicazione scritta contenente le ragioni che hanno indotto la comunicazione di tali informazioni.

3. In tutti gli altri casi in cui l'identità del segnalante sia stata rivelata in quanto dato necessario ai fini della difesa dell'incolpato, è data comunicazione scritta delle ragioni che hanno indotto tale rivelazione, salvo il rispetto dell'obbligo di segreto imposto da ulteriori norme di legge.

4. Del consenso espresso del segnalante e delle comunicazioni scritte rese ai sensi del presente articolo è conservata idonea documentazione.